



2011/08.10/000230-01
DIRA61000 - 2019/144

**SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO
UFFICIO V.I.A.**

Oggetto: D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - L.R. 40/1998 E S.M.I..
PROGETTO DI RINNOVO PER COMPLETAMENTO I FASE ED ATTIVAZIONE II FASE DELLA
CAVA SCHIANCONE-ROCCHETTE, NEL COMUNE DI SAN MICHELE MONDOVI'.
PROPONENTE: SA.MA COSTRUZIONI S.R.L., VIA TORRE N. 23, 12080 SAN MICHELE
MONDOVI'.
PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO EX ART. 27-BIS DEL D.LGS.152/2006 E S.M.I. E
PRONUNCIA DI GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- veniva presentata presso la Provincia di Cuneo in data 20.09.2018 con prot. di ric. n. 68803, da parte del Legale Rappresentante della Ditta Ditta SA.MA COSTRUZIONI S.r.l., con sede legale in Via Torre n. 23, 12080 - San Michele Mondovì, istanza ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i., intesa ad ottenere pronuncia di compatibilità ambientale, completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato;
- con nota prot. n. 69609 del 24.09.2018, la Provincia, come stabilito dall'art. 27-bis, c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. aveva comunicato ai soggetti titolari al rilascio di tutte le autorizzazioni, che la documentazione progettuale, così come depositata, era stata pubblicata dal 20 settembre 2018, sul sito web della Provincia di Cuneo;
- decorsi i tempi stabiliti questa autorità competente, in applicazione dell'art. 27-bis c. 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in data 07 gennaio 2019, aveva provveduto alla pubblicazione, sul proprio sito web, dell'avviso al pubblico così come predisposto dal proponente, da cui decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA.
- L'intervento in oggetto, rientra nella categoria progettuale n. 13 dell'allegato A2 alla L.R. 40/98 e s.m.i. - *"Cave o ampliamenti di cave esistenti di pietre ornamentali appartenenti a poli estrattivi, individuati ai sensi del DPAE, II° stralcio e per volumi complessivi scavati, compresi gli sfridi, superiori a 30.000 mc – valore costante da assumere indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta – nelle more della redazione e approvazione del relativo progetto di polo estrattivo"*.
- Il progetto riguarda il rinnovo per il completamento della I fase ed attivazione della II fase dell'attività estrattiva in località Schiancone-Rocchette nel Comune di San Michele Mondovì. Si mantengono invariati l'impianto originale del progetto e tutte le modalità di estrazione e recupero previste per le 3 precedenti fasi considerate. L'intervento in esame riguarda la parte inferiore dell'area di progetto. E' previsto l'inserimento di un ulteriore gradone che da quota 467 m slm del piazzale di base, che collega i nuovi piazzali a quota media 450 m slm, eliminando una pista di collegamento e diminuendo lievemente l'ampiezza delle pedate degli ultimi due gradoni.
Per quanto concerne i tempi di intervento, si prevede che l'intervento generale di coltivazione e recupero possa essere concluso nell'arco di 20/25 anni.

L'area risulta soggetta a:

- vincolo idrogeologico ex L.R. 45/89 e s.m.i.
- vincolo paesaggistico ed ambientale ex D. Lgs. 42/04 e s.m.i. in quanto l'area in esame risulta parzialmente compresa entro la fascia dei 150 metri dal torrente Corsaglia e parzialmente compresa nelle aree coperte da boschi e foreste.

Sotto l'aspetto urbanistico, le aree interessate dall'attività estrattiva ricadono totalmente in zona definita dal PRGC vigente di San Michele M.vì come "Aree destinate ad attività estrattive e coltivazione di inerti".

- In data 26 marzo 2019 era stata convocata la riunione della Conferenza dei Servizi, al fine di definire il cronoprogramma dei lavori dell'istruttoria integrata della Fase di Valutazione ed il coordinamento delle procedure relativamente al progetto in esame.
- Nel corso della medesima, era stata evidenziata la necessità di richiedere un'integrazione degli atti documentali, al fine di chiarire e maggiormente specificare il progetto presentato, formalizzata al proponente con nota prot. n. 24295 del 08.04.2019.
- Con le note prot. ric. n. 44967 del 09.07.2019 e n. 45508 dell'11.07.2019, la Ditta ha provveduto al deposito della documentazione integrativa richiesta.
- Con nota del 16.07.2019 (prot. n. 46885), l'ufficio VIA ha provveduto a pubblicare la documentazione integrativa pervenuta e contestualmente a convocare la Conferenza di Servizi ex art 14-ter della L. 241/90 e s.m.i., per il giorno 11 settembre 2019.

Ultimata l'istruttoria tecnica degli elaborati integrativi presentati ed acquisiti tutti gli elementi utili a definire l'esito del procedimento, in data 11 settembre 2019, si è svolta - in sede decisoria - la Conferenza di Servizi, nel corso della quale, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri conclusivi già pervenuti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento presenti in Conferenza per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio dell'attività

estrattiva in progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, e precisamente:

- parere unico favorevole della Provincia di Cuneo riguardante l'espressione del giudizio positivo di compatibilità ambientale, per anni dieci, e l'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ai sensi della L.R. 23/2016 - formulata dall'Ufficio Cave provinciale con nota prot. n. 57220 dell'11.09.2019 - per anni cinque, a far data dal rilascio del provvedimento autorizzativo, relativo alla cava in oggetto. Il parere favorevole è subordinato al rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni tecniche relative alla coltivazione ed al conseguente recupero ambientale del sito, così come dettagliatamente riportate nel succitato parere conclusivo **(ALLEGATO 1)**.
- parere unico favorevole della Regione Piemonte formalizzato dal Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere, con nota prot. ric. n. 57555 del 12.09.2019, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegata nota che contiene i seguenti contributi **(ALLEGATO 2)**:
 - parere favorevole ex L.R. 45/89 e s.m.i. del Settore Geologico subordinatamente al rispetto delle prescrizioni ivi contenute;
 - parere favorevole del Settore Tecnico Regionale di Cuneo in merito agli interventi di mitigazione/recupero ambientale.

In questa ultima riunione della Conferenza di Servizi, in applicazione dell'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., decorsi i termini stabiliti dal comma 1, si è considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

In seguito alla conclusione della riunione della Conferenza di Servizi dell'11 settembre 2019, sono pervenuti agli atti del procedimento, i seguenti pareri:

- parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio Monregalese ai fini del rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i. **(ALLEGATO 3)**;
- Autorizzazione Paesaggistica n. 112/2019 del 04.10.2019 da parte del Comune di San Michele Mondovì (prot. ric. n. 62618 del 07.10.2019 – **ALLEGATO 4**).

Alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, dalle risultanze delle due Conferenze di Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale in merito al progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito formulate, in quanto l'intervento in progetto si inserisce entro un contesto già compromesso e non determinerà effetti negativi significativi sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dell'attuale stato dei luoghi.

Ciò indicato, per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera ed in fase di esercizio dell'attività estrattiva, la realizzazione del progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi:

Condizioni ambientali IN FASE DI ESERCIZIO

1. l'area di cava sia recintata, ovvero sia comunque impedito l'accesso all'area durante i lavori di coltivazione e recupero ambientale, secondo i disposti del citato D.P.R.;
2. durante la coltivazione devono essere adottate tutte le misure per l'abbattimento delle polveri ed in particolare il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava devono essere costantemente umidificati in modo da abbattere la polverosità in cava e nell'ambiente esterno;
3. tutte le potenziali sorgenti di polveri devono essere dotate di presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di abbattimento e/o nebulizzazione fissi e/o mobili), correttamente utilizzati e sottoposti a regolare manutenzione. Tutti i malfunzionamenti e gli interventi manutentivi devono essere annotati, con la relativa data, su apposito registro che

- dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti. Qualora i presidi non riescano a garantire un idoneo abbattimento, si dovrà prevedere la realizzazione di incapsulamento delle sorgenti;
4. durante il carico, lo scarico o comunque la movimentazione dei materiali, devono essere adottati tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo la produzione di polveri e prevedere, qualora necessario, anche la bagnatura del materiale da movimentare;
 5. devono essere adottati protocolli di sicurezza ai fini della prevenzione di sversamenti di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro) ed assicurati presidi di pronto intervento ambientale da impiegarsi in caso d'incidente;
 6. in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute alle sorgenti sonore operanti in cava, il titolare è tenuto al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale; l'esercente è tenuto al rispetto del D. Lgs. 81/2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro;

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*".

Visti:

- il D. Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. "*Norme in materia ambientale*";
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*";
- il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*";
- il D.P.R. 12.04.1996 "*Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dall'art. 40 comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale*" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i. "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6.7.2002 n. 137*";
- la L.R. 01.12.2008, n. 32 "*Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)*";
- la L.R. 17.11.2016, n. 23 e s.m.i. "*Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave.*";
- il D.P.G..R. 02.10.2017, n. 11/R "*Attuazione dell'art. 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive*";
- la D.G.R. 05.04.2019, n. 17-8699 "*Aggiornamento 2019 Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera e relativi importi economici (...)*";

- la L.R. 09.08.1989, n. 45 e s.m.i. "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27";
- la L.R. 10.02.2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste";

Valutate le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi del 26 marzo 2019 e dell'11 settembre 2019 specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente ed i relativi pareri ed autorizzazioni acquisiti nell'ambito delle stesse.

Preso atto delle autorizzazioni nelle stesse acquisite ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i..

Accertato che – alla luce delle valutazioni tecniche svolte nel corso del procedimento, ed in particolare, sulla base degli esiti istruttori conclusivi della Conferenza di Servizi dell'11 settembre 2019 - sussistono i presupposti per l'espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito all'intervento estrattivo proposto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali richiamate nei precedenti punti da 1 a 6, nonché di quelle di cui agli ALLEGATI 2-3-4 in premessa indicati.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

- 1. DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al progetto di rinnovo per completamento I fase ed attivazione II fase della cava Schiancone-Rocchette, nel Comune di San Michele Mondovì, presentato da parte della SA.MA COSTRUZIONI S.r.l., Via Torre n. 23, 12080 San Michele Mondovì, in quanto l'intervento in progetto si inserisce entro un contesto già compromesso e non determinerà effetti negativi significativi sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dell'attuale stato dei luoghi;
- 2. PER MITIGARE** ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste in progetto, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per l'ottimale riuscita degli interventi di recupero dell'area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle condizioni ambientali riportate ai punti da 1 a 6 delle premesse, necessarie per evitare e prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;
- 3. DI STABILIRE** per il proponente l'obbligo di ottemperare al rispetto delle condizioni ambientali, indicate ai punti da 1 a 6 delle premesse, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione delle stesse all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo.
- 4. DI DARE ATTO** dei pareri favorevoli e delle autorizzazioni acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito delle riunioni della Conferenza di Servizi del 26 marzo 2019 e dell'11 settembre 2019, così come riportati negli ALLEGATI 2-3-4-5, che qui si richiamano integralmente.
- 5. DI DARE ATTO** che il giudizio positivo di compatibilità ambientale di cui al punto 1. è subordinato, oltre che alle condizioni ambientali richiamate al punto 2, al rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute negli ALLEGATI 2-3-4 in premessa indicati.
- 6. DI CONSIDERARE ACQUISITI** nel presente provvedimento unico, in conformità con i disposti di cui all'art. 27-bis del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.:
 - l'Autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i., formalizzata dal Comune di San Michele Mondovì con provvedimento n. 112 del 04.10.2019 (**ALLEGATO 4**);
 - l'Autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ex L.R. 23/2016, comprensiva dell'autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i., con provvedimento dirigenziale n. 4218 del 18.11.2019 (**ALLEGATO 5**).
- 7. DI CONSIDERARE ACQUISITO**, conformemente a quanto previsto dall'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., decorsi i termini stabiliti dal comma 1, l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione,

ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

8. **DI FARE SALVI** gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto.
9. **DI DARE ATTO** altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1. nonché le autorizzazioni di cui al punto 6. sono rilasciati:
 - sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale, C.so Nizza 21, Cuneo;
 - facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.
10. **DI AFFIDARE**, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa degli interventi e a lavori conclusi e **DI STABILIRE** di conseguenza, che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo - Settore VIA - Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11, Cuneo.
11. **DI STABILIRE** che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9, della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di **tre anni** a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ex L.R. 23/2016. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato entro **dieci anni** dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Scaduti i predetti termini, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Provincia di Cuneo, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.
12. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..
13. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è conforme a tutte le norme vigenti in materia.
14. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Al presente provvedimento sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- ALLEGATO n. 1 – nota prot. n. 57220 dell'11.09.2019 dell'Ufficio Cave provinciale;
- ALLEGATO n. 2 – nota prot. ric. n. 57555 del 12.09.2019 da parte della Regione Piemonte - Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere;
- ALLEGATO n. 3 – nota prot. di ric. n. 60769 del 27.09.2019 da parte della Commissione Locale per il Paesaggio Monregalese;
- ALLEGATO n. 4 – nota prot. di ric. n. 62618 del 07.10.2019 del Comune di San Michele Mondovì;
- ALLEGATO n. 5 – provvedimento dirigenziale n. 4218 del 18.11.2019 dell'Ufficio Cave provinciale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

II DIRIGENTE
Dott. Alessandro RISSO

